

Quesito Civile n. 412-2016/C. Redazione dell'inventario e contestazioni di cui all'art. 775 c.p.c.

Risposta del 5 ottobre 2016

Si prospetta un quesito in tema di redazione dell'inventario, chiedendo se, in caso di contestazioni ai sensi dell'art. 775 c.p.c., il notaio debba «procedere ugualmente ad inventariare i beni (ed il relativo valore) per i quali tutti i soggetti interessati dichiarino che non facevano parte del patrimonio del *de cuius*», ovvero se «sia legittimo soprassedere all'inserimento nel verbale di inventario di taluni beni se tutte le parti interessate lo richiedono espressamente».

Inoltre, si chiede se sia idoneo a vincere la presunzione di cui all'art. 9 del D. Lgs. 346 del 1990 un inventario redatto per completare la procedura di un'accettazione di eredità con beneficio di inventario ove l'unico comparente nel verbale (comparente che interveniva sia in proprio, quale erede, sia quale amministratore di sostegno dell'altro erede, in una situazione in cui il *de cuius* aveva lasciato solamente tali due eredi) aveva dichiarato che solo pochissimi beni rinvenuti nell'ultima abitazione del *de cuius* erano di proprietà di quest'ultimo, appartenendo gli altri alla di lui madre.

Si precisa che il *de cuius*, affetto da gravi patologie psichiche, ha abitato tutta la vita nella casa di proprietà della madre, rendendo verosimile la dichiarazione del comparente.

Il quesito testé delineato offre l'occasione per richiamare l'attenzione sulla funzione e sull'articolazione degli obblighi che il notaio è chiamato a rispettare nella redazione del verbale d'inventario.

E' utile ricordare in prima battuta la finalità sottesa al processo verbale di inventario di accertare la composizione di un patrimonio tanto che se ne è in particolare evidenziato il carattere di accertamento, nel senso che «colui che provvede all'inventario accerta che esistono in un determinato luogo e in un determinato tempo determinate cose, anche se questo accertamento non ha carattere di giudizio (se non accessorio, quando sia accompagnato dalla stima) ma di descrizione: descrizione di cose *inventae*, cioè trovate, quindi sotto questo aspetto anche atto dichiarativo dell'invenzione»^[1].

Il procedimento di formazione dell'inventario è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 769 e ss. c.p.c. Tali norme si riferiscono, in verità, alla formazione dell'inventario circa i beni ereditari, ma, giusta il disposto dell'art. 777 c.p.c., trovano applicazione in ordine «a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori». Sulla scorta di questo dettato normativo, si ritiene prevalentemente che la disciplina ivi dettata rivesta carattere generale^[2].

Referente normativo del contenuto del verbale di inventario è l'art. 775 c.p.c., che contiene la precisa elencazione delle entità patrimoniali, distinguendo gli immobili (per i quali si richiede descrizione, natura, confini, dati catastali), i mobili (per i quali si richiede la descrizione e la stima), gli oggetti d'oro e d'argento (per i quali, oltre la descrizione e la stima, si richiede anche la specificazione del peso e del marchio), il denaro (per il quale si richiede la quantità e la specie), l'indicazione delle altre attività e passività, la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le osservazioni e le istanze delle parti.

La norma in discorso è completata dall'art. 192 disp. att., che obbliga l'ufficiale procedente, prima di chiudere il verbale, ad interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza dell'esistenza di altri oggetti da comprendere nell'inventario.

Da queste norme emerge il principio di completezza dell'inventario, che domina la disciplina dell'inventario assieme a quello della verità^[3]. E, come si dirà, la giurisprudenza sul punto è piuttosto rigorosa.

Al secondo comma, l'art. 775 stabilisce peraltro che, ove alcuno degli interessati contesti l'opportunità di inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni istanze delle parti. Evidentemente occorre comprendere che tipo di comportamento il notaio debba osservare in presenza di siffatte contestazioni e, in particolare, se debba limitarsi a riportare la contestazione ovvero debba anche descrivere i beni oggetto della stessa.

La giurisprudenza ha ribadito in diverse occasioni, e rispetto a diversi fini, che l'inventario deve comprendere tutto ciò che viene rinvenuto nell'abitazione del *de cuius*, mentre il notaio non può omettere la descrizione dei beni attenendosi alle interessate dichiarazioni dell'erede^[4].

Tale principio è stato in particolare affermato in relazione alla presunzione di esistenza nell'asse ereditario di gioielli, denari e mobilia in una percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse ereditario, la quale non potrebbe essere vinta da un verbale di inventario redatto nello studio del notaio rogante da cui risulti l'inesistenza di tali beni, ove siffatto verbale non rechi l'indicazione che il notaio si sia recato nell'abitazione del *de cuius* per effettuare la ricognizione diretta dei beni ivi esistenti, atteso che l'incompletezza, quantunque non ascrivibile a colpa dell'erede, concerne proprio gli elementi afferenti alla presunzione^[5].

Una pronunzia di merito ha finanche ritenuto che l'inventario eseguito in un'eredità beneficiata, senza tener conto dei mobili che si trovano nell'ultima residenza del defunto, è nullo, con la conseguenza che gli eredi devono considerarsi eredi puri e semplici^[6].

Nondimeno, si è pure stabilito che, nel particolare caso in cui il defunto risieda in casa d'altri, occupando quale ospite una stanza dell'appartamento non suo, si è fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo in esame a norma del quale l'inventario deve comprendere tutti i beni rinvenuti nella casa del *de cuius*, per cui è valido l'inventario che non comprenda la descrizione dei mobili di casa dalla stanza occupata dal defunto^[7].

Peculiare rigore è stato espresso da una sentenza recente della corte di legittimità^[8], confermativa della pronunzia di merito, la quale aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare da parte del notaio per effetto di mancanze nella redazione del verbale d'inventario ex art. 775 c.p.c., con riferimento all'effettiva consistenza del patrimonio del *de cuius* e all'indicazione dell'orario di inizio delle operazioni.

Con dettaglio, la Corte ha sottolineato che, nella redazione dell'inventario, tra i compiti del notaio, rientra la diretta attestazione circa l'esistenza o no di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando, in caso di mera riproduzione della dichiarazione in tal senso ricevuta dall'erede, pregiudicata l'elevata affidabilità che l'ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal pubblico ufficiale. La corte ha altresì rimarcato che la ragione della previsione della redazione del verbale di inventario per mezzo di un pubblico ufficiale non risiede nella necessità di garantire il mero dato quantitativo della completezza delle attestazioni dell'erede, quanto piuttosto nella necessità di garantire un fattore qualitativo, derivante dall'elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo svolgimento dell'attività da parte di un pubblico ufficiale.

L'inadempimento a tale specifico dovere può comportare l'applicazione al notaio di una sanzione disciplinare. Il caso di specie, che riguardava l'inventario connesso ad un'accettazione con beneficio di inventario, ha poi offerto alla corte l'occasione per puntualizzare che all'esigenza di completezza dell'inventario è sottesa la tutela delle ragioni creditorie, le quali potrebbero essere lese da una qualsiasi omissione parziale.

Anche l'esame delle riflessioni condotte in dottrina, la quale invero esprime voci di tenore diverso, suggerirebbe di descrivere i beni oggetto di contestazioni.

Si è autorevolmente affermato che, in presenza delle contestazioni di cui all'art. 775 c.p.c., l'ufficiale procedente debba descrivere l'oggetto, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti, precisando, però, che il bene, di cui si contesta l'inserzione nel patrimonio del defunto, debba essere soltanto descritto e non anche stimato. Dalla predetta norma, in quest'ottica, è dato «desumere che si è inteso far sì che i beni contestati non abbiano a contribuire al totale dei beni inventariati, ma debbono soltanto essere tenuti in evidenza, in attesa degli ulteriori sviluppi di ogni insorta questione nella separata sede contenziosa o in attesa che entrino a far parte di sempre possibili transazioni tra le parti»^[9].

Parte della dottrina ha rilevato l'eccessivo rigore di talune pronunzie giurisprudenziali, sostenendo che, ove tutti siano concordi sulla composizione del patrimonio del defunto o dell'incapace, facendone espressa, solenne dichiarazione e assumendosene piena responsabilità, specie ai fini della norma di cui all'art. 494 c.c., il pubblico ufficiale non potrebbe fare altro che attenersi alle dichiarazioni stesse, ma, in caso di contestazioni, deve descrivere i beni controversi, verbalizzando le dichiarazioni delle parti. Ove trattasi di inventario di eredità beneficiata, dove sono determinanti le dichiarazioni dell'erede interessato, la responsabilità delle omissioni o infedeltà dell'inventario ricadrebbero sull'erede stesso ai sensi dell'art. 494 c.c. Sui compiti dell'ufficiale giudiziario, precisa che il pubblico ufficiale deve indagare per accertare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario, sia nell'abitazione del *de cuius* che altrove, sollecitare le dichiarazioni delle persone interessate e delle altre persone indicate dalla legge, svolgere un'indagine nell'ambito delle informazioni ricevute dalle persone stesse, per accertare l'effettiva consistenza del patrimonio ereditario, sia nell'abitazione del *de cuius*, sia in altri luoghi, avvisare gli interessati delle conseguenze civili e penali di dichiarazioni mendaci e reticenti, ma non deve dimenticare che la legge non pone alcuna presunzione di appartenenza al *de cuius* dei beni, ovunque situati. Ed aggiunge, altresì, che se questa è la disciplina civilistica dell'inventario, non è possibile elaborarne una diversa per l'imposizione tributaria^[10].

Non sono mancati autori che hanno rilevato che, in alcuni casi, il pubblico ufficiale non potrebbe che attenersi alle dichiarazioni dell'erede, come nell'ipotesi di assoluta mancanza di un compendio ereditario^[11].

In particolare, parte della dottrina^[12], premesso che, qualora sia mancata l'apposizione dei sigilli, né l'art. 775, né altra norma sancisce l'obbligo di inventariare tutto ciò che si trovi nell'abitazione del defunto, rileva una serie di ipotesi in cui non sarebbe possibile redigere l'inventario recandosi in loco, tra cui si ricordano i casi in cui, mancata anche l'apposizione dei sigilli, presso la casa di abitazione del *de cuius* non vi siano (o non vi siano più) beni del defunto e l'inventario deve eseguirsi dopo molti anni, mentre i locali siano stati occupati nel frattempo da altre persone. In casi come questo, l'inventario potrebbe essere eseguito soltanto in base alle dichiarazioni dell'erede, ossia il soggetto «maggiormente in grado di conoscere quali e quanti beni siano stati di proprietà del defunto, anche se la sua conoscenza può essere incompleta: egli infatti decade dal beneficio di inventario solo se omette di descrivere beni dell'eredità “in mala fede”, o denunzi “in mala fede” nell'inventario passività non esistenti (art. 494 c.c.). Pertanto, tale dottrina ritiene che se è «ammissibile che l'erede possa non essere a conoscenza dell'esistenza di tutti i beni compresi nell'eredità, a maggior ragione non è sostenibile che il pubblico ufficiale che procede all'inventario

sia tenuto a far ricerca di questi beni, anche perché la legge non lo prescrive». E adduce che nel nostro ordinamento giuridico non c'è alcuna disposizione che preveda per il pubblico ufficiale l'obbligo di eseguire un personale accertamento sulla sussistenza di tutti i beni che potrebbero essere stati di proprietà del defunto. In quest'ottica il notaio dovrebbe limitarsi a descrivere i beni che gli vengono indicati, soprattutto dall'erede, ma anche dei soggetti di cui all'art. 192 disp. att. c.p.c., senza essere tenuto a compiere attività investigative volte a reperire ulteriori beni da inventariare. Nondimeno, anche tale dottrina non manca di rilevare, per quanto concerne l'idoneità dell'inventario ad attestare l'effettiva consistenza patrimoniale del *de cuius*, che «è legittimo affermare che per l'individuazione dell'effettiva consistenza patrimoniale del defunto, occorrerebbe compiere accertamenti per l'esistenza non soltanto di altri beni mobili da comprendere nell'inventario eseguito *in loco*, interrogando coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti (come prescrive l'art. 192 disp.att. c.p.c.), ma anche di altri beni, quali gli immobili, le partecipazioni societarie, i beni mobili registrati, le multiproprietà, i crediti, i valori e il denaro depositati presso banche ed istituti di credito (anche esteri), i diritti patrimoniali d'autore, i brevetti, le opere dell'ingegno, le aziende commerciali ed agricole, le cappelle funerarie e i sepolcri, il contenuto delle cassette di sicurezza, l'inventario delle quali è disciplinato autonomamente dall'art. 48, n. 6 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346».

In definitiva sul comportamento del notaio in ipotesi di contestazioni *ex art. 775 c.p.c.*, la breve analisi effettuata del panorama dottrinale e giurisprudenziale consiglia, quantomeno prudenzialmente, di descrivere anche i beni oggetto di contestazioni. Con ciò non vuol escludersi che, tra le ipotesi in cui la dottrina richiamata ritiene non possibile compiere l'inventario se non in base alle dichiarazioni dell'erede, sia annoverata anche quella rappresentata nel presente quesito, ove il *de cuius*, affetto da patologie psichiche, abitava presso l'abitazione della di lui madre; tuttavia, più specifiche valutazioni potrebbero essere tratte alla luce delle peculiarità della concreta fattispecie.

E' d'uopo, a questo punto, soffermare l'attenzione in merito al secondo comma dell'art. 9 del TUS, che stabilisce una presunzione legale in funzione antievasiva, secondo la quale si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario, benché non dichiarati ovvero dichiarati in misura inferiore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli art. 769 e ss. c.p.c. non ne risulti l'esistenza per un importo diverso^[13]. Si tratta di una presunzione avente carattere relativo, superabile dalla prova contraria, la quale, come rilevato in diverse occasioni da parte di quest'Ufficio Studi, non può che essere fornita tramite la redazione di un inventario redatto ai sensi degli articoli 769 c.p.c. e ss. del codice di rito in cui vengano analiticamente elencati tutti i beni mobili appartenenti al *de cuius*^[14].

In diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato la necessità, al fine di vincere la presunzione in discorso, di una analitica dichiarazione ed indicazione di denaro, gioielli e mobili^[15]. In termini parimenti rigorosi si è espressa la giurisprudenza di merito secondo cui «è inidoneo al superamento della presunzione dell'esistenza nell'eredità di gioielli, denaro e mobili di cui all'art. 31 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, il verbale d'inventario redatto dal notaio che, in violazione dell'art. 775 c.p.c., invece di dare la certezza dell'accertamento per sua ricognizione diretta, abbia fornito tale certezza attraverso la dichiarazione, non responsabile oltre che interessata, del comparente erede»^[16].

Nello stesso senso si è posta anche l'amministrazione finanziaria secondo cui è necessario che l'inventario di cui all'art. 9 citato sia compilato con l'osservanza delle norme prescritte dall'art. 775 del codice di procedura civile e che contenga l'esatta descrizione di tutti i mobili di appartenenza del *de cuius*. Invero, l'Amministrazione finanziaria si è orientata in termini ancor più severi rispetto alla richiamata dottrina ritenendo indispensabile, nella redazione dell'inventario, oltre alla semplice

descrizione dei beni mobili anche la stima degli stessi: «senza questa, infatti l'inventario difetterebbe di un dato essenziale per i calcoli richiesti dalla norma tributaria» (Ris. 212/E del 15 luglio 1995).

In conclusione, sull'inventario redatto in ipotesi di contestazioni *ex art. 775 c.p.c.*, il particolare rigore giurisprudenziale, manifestato dalla Corte di legittimità anche piuttosto recentemente, suggerisce, come *modus procedendi*, di descrivere i beni oggetto di contestazioni rinvenuti presso l'abitazione del soggetto del cui patrimonio si tratta.

Quanto al caso specifico delineato nel quesito, come detto, più specifiche valutazioni potrebbero essere tratte alla luce delle peculiarità della concreta fattispecie, se del caso alla luce delle riflessioni della dottrina su richiamata che ha individuato una serie di ipotesi nelle quali il notaio non potrebbe che attenersi alle dichiarazioni dell'erede. In ogni caso è utile ancora rammentare la dottrina secondo cui la previsione della norma, interpretata nel senso che il notaio dovrebbe descrivere anche i beni oggetto di contestazione, si giustifica per il fatto che l'inclusione di un bene in un inventario non può affatto incidere sulla sua condizione giuridica^[17].

Quanto alla presunzione di cui all'art. 9, in aderenza a quanto già altrove ritenuto, solo l'inventario analitico dei beni relitti presuntivamente imponibili potrebbe consentire di superare la presunzione dettata dal predetto articolo 9; tale inventario, dovrebbe comprendere la descrizione e - secondo la citata amministrazione finanziaria - anche la stima dei beni che le parti dichiarano estranei al patrimonio del *de cuius*. Come ritenuto dalla giurisprudenza *supra* richiamata, non assolverebbe a talo scopo il verbale d'inventario redatto dal notaio che anziché di dare la certezza dell'accertamento per sua ricognizione diretta, abbia fornito tale certezza attraverso la dichiarazione, non responsabile oltre che interessata, del comparente erede.

^[1] Così vedi Satta, *Commentario al codice di procedura civile*, IV, 2, 85, Milano, 1971, 81.

^[2] Si rinvia per tutti i riferimenti, quanto alle ipotesi rientranti nell'ambito applicativo del procedimento in discorso, a E. Fabiani, Studio n.283-2012/C, *La riforma del procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.) di cui alla legge n. 10 del 2012*, consultabile nella banca dati Angelo Gallizia.

^[3] Cfr. Comunale, voce *Inventario (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1972, 641.

^[4] Trib. 24 novembre 1967 e 12 gennaio 1968, *Riv. not.*, 1969, 628, con nota di Metitieri.

^[5] Cass. 28 giugno 1984, n. 3837, in *Foro it.*, 1984, I, 2989; vd. anche Cass. 21 maggio 1990, n. 4578, in *Giust.civ.*, 1990, I, 1966.

^[6] Trib. Firenze 2 luglio 1962, *Giust.civ.*, Rep. 1962, voce *Successione in genere*, 15 e 20.

^[7] Comm. Trib. Centr. 78/1995, in *Comm. Trib. Centr.* 78, I, 51.

^[8] Cass. 28 agosto 2015, n. 1726, *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Notaio*, n. 142. A sostegno della sussistenza dell'obbligo, in capo al notaio, di attestare personalmente la presenza o meno di ulteriori beni da inventariare, secondo la Corte, soccorre un argomento di ordine letterale, costituito dall'art. 775 c.p.c., che individua analiticamente il contenuto dell'inventario. Ulteriore conferma è rintracciabile nell'art. 192 disp. att. c.p.c., che prevede, quale fase conclusiva della procedura, l'interpello agli eredi presenti sull'esistenza di altri beni da ricomprendere nell'inventario. Invero,

tale interpellato non può logicamente essere svolto, da parte di chi proceda alla redazione dell'inventario, se non dopo una personale ricognizione sui beni da inventariare.

[9] Brama-Masiello, *La volontaria giurisdizione presso la pretura*, Milano, 1992, 247-248. Di questa posizione ne dà conto, tra i precedenti dell'U.S., la risp. a quesito n. 67-2010/C, a firma di S. Metallo. In senso conforme vd. anche Santarcangelo, *La volontaria giurisdizione*, vol. III, Milano, 2006, 466.

Sulla stessa linea si colloca altra dottrina (Masoni, *Guida alla volontaria giurisdizione. Successioni, comunione, impresa*, Milano, 2011, 315) secondo cui la previsione in esame si giustifica per il fatto che l'inclusione di un bene in un inventario non può affatto incidere sulla sua condizione giuridica.

[10] Così Metitieri, *In tema di idoneità dell'inventario a vincere la presunzione di esistenza nel compendio ereditario di determinati valori*, *Rivista del notariato*, 1969, 628 ss., spec. 635

[11] Azzariti, *Le successioni e le donazioni*, Napoli, 1990, 111.

[12] Di Fabio, *La funzione notarile nella redazione del verbale di inventario di eredità accettata con detto beneficio*, *Riv. notariato*, 5, 2015, 1095 ss.

[13] Così vd. Risp. a quesito n. 150/2016 T, a firma di Cannizzaro.

[14] In tema si veda risposta a quesito n. 99-2012/T, *Art. 9 D.lgs. 346/1990 – assenza di mobili*, est. Podetti, in CNN Notizie del 18/10/2012; risposta a quesito n. 128-2015/T – dichiarazione di successione – successiva accettazione con beneficio d'inventario – dichiarazione integrativa - disapplicazione presunzione art. 9 D.lgs. 346/1990 – termine per l'inventario, est. Cannizzaro, in CNN Notizie del 2/2/2016.

[15] Così vedi Cass. 10 aprile 1979, n. 2048, in *Giust. civ.*, Mass. 1979, 4 : “*La presunzione di esistenza nell'eredità di gioielli, denaro e mobili, in percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse, ai sensi e sotto il vigore del comma 1 dell'art. 31 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, può essere vinta dalle risultanze di un inventario di eredità beneficiata, di tutela, di fallimento, od effettuato in seguito ad apposizione di sigilli, secondo la previsione del comma 3 della citata norma, solo alla duplice condizione che l'inventario stesso risulti completo di tutte le indicazioni prescritte dall'art. 775 c.p.c., e che sia stato tempestivamente redatto nei termini all'uopo fissati dalla legge, o dal giudice a titolo di proroga. Gli indicati effetti, pertanto, vanno esclusi con riguardo ad un inventario, redatto in sede di accettazione dell'eredità devoluta a un minore, il quale sia stato completato ed integrato, dopo la scadenza dei termini, con l'inclusione di beni del de cuius originariamente pretermessi, ancorché per fatto non ascrivibile a colpa dell'erede*”. Cfr. altresì Cass., sez. trib., 11 aprile 2011, n. 8191, in *Giust. civ. Mass.* 2011, 4, 577 ; Cass. 9 maggio 2003, n. 7114, in *Giust. civ. Mass.* 2003, 5.

[16] Così Comm. trib. centr., sez. XIV, 09/07/1985, n. 6615 in *Comm. trib. centr.* 1985, I, 624.

[17] Vedi nota n. 9.

- **Luisa Piccolo**